



N 10506/07ERO

## TRIBUNALE DI AGGRIGENTO

Decreto ex art.28 Legge n. 300 del 1970

## IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.11.2007;  
letti gli atti e le note depositate nei termini assegnati;  
deliberando sul ricorso ex art.28 legge n.300/70 depositato  
in data 9.10.2007 dai Sigg.ri Alvaro Giuseppe e Fanara Salvatore  
nella qualità di Segretari provinciali dell'organizzazione  
sindacale COBAS - CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori,  
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Minio, nei confronti  
dell'UREGA, Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare di  
Appalto di Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante  
*pro - tempore* e dell'Assessorato regionale per il Lavori Pubblici,  
in persona del legale rappresentante *pro - tempore*, rappresentati  
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo, per  
l'accertamento del carattere antisindacale del comportamento  
tenuto dalle parti resistenti quale descritto in ricorso e, per  
l'effetto, per la cessazione del suddetto comportamento; nonché  
per l'emissione di ogni altro provvedimento idoneo a tutelare il  
Sindacato ricorrente; osserva quanto segue.

I ricorrenti hanno sostenuto la sussistenza di un  
comportamento antisindacale posto in essere dell'UREGA, in persona  
del dirigente al Servizio dott. Palermo Domenico, consistente  
nella reiterata violazione degli obblighi preventivi di  
informazione come previsti dalla contrattazione collettiva. In  
particolare, assumevano che il datore di lavoro avesse omesso la  
preventiva informazione - impedendo, di fatto, la concertazione  
con i sindacati - per i seguenti ordini di servizio:

- 1) Ordine prot. n. 448 del 29.1.2007, avente ad oggetto la  
predisposizione di un sistema automatizzato di rilevazione  
delle presenze (doc. 2 parte ricorrente). Con tale ordine di

servizio si è provveduto ad "implementare l'apparecchiatura attualmente installata per la lettura anche di tessere magnetiche c.d. badge"; continua la predetta nota che "considerato che per un breve periodo sarà disinstallata l'apparecchiatura per consentire alla ditta di apportare le dovute modifiche tecniche, a far data dal 5.2.2007 i dipendenti dovranno apporre le firme in entrata ed in uscita sull'apposito foglio di presenza".

- 2) Ordine di servizio prot. n. 1689 del 7.6.2007, ribadito sostanzialmente dalla successiva nota prot. n. 2134 del 29.6.2007, avente ad oggetto "ferie anni 2006 e 2007", con il quale si stabiliva che "al fine di assicurare il servizio e programmare le ferie del periodo estivo, il personale è invitato a presentare, al più presto, le domande richiedendo un periodo di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi";
- 3) Ordine di servizio n. 3127 del 26.7.2007, relativamente ai dipendenti La Susa A., Santoro P. e Borsellino A., con il quale si disponeva che gli stessi, "nelle more della contrattazione con i rappresentanti delle OOSS, fossero utilizzati presso l'UO 21 - Servizi Informatici, a disposizione del dirigente arch. M. Santoro;
- 4) Ordine di Servizio n. 3219 del 1.8.2007, relativamente alla distribuzione di lavoro dei dipendenti "nelle more della contrattazione con le OOSS" e "provvisoriamente".

Sostenevano che nessuno dei sopra citati ordini di servizio era mai stato previamente (né, peraltro, successivamente) comunicato agli odierni ricorrenti e che, a seguito delle rimostranze sindacali, l'UREGA aveva accampato giustificazioni del tutto evasive e generiche oltrechè infondate (v. nota del 8.2.2007).

Si costituiva l'UREGA, in persona del dirigente pro - tempore dott. Palermo, ed l'Assessorato Regionale a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo Distrettuale dello Stato di Palermo i quali, eccetto preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale,

sosteneva che: premesso che l'ufficio dell'UREGA era entrato in funzione ad Agrigento il 23.9.2005 con personale tecnico dell'Ufficio del Genio Civile; che in attesa del conferimento dell'autonomia operativa e gestionale lo stato giuridico del personale dell'UREGA veniva gestito dal Genio Civile; che la sede dell'ufficio veniva individuata dapprima nei locali dell'ex GIL e, poi, nell'attuale sede di via Airone; che tale situazione provvisoria e le conseguenti difficoltà logistiche ed operative avevano comportato una serie di disagi nell'organizzazione dell'ufficio di cui si era dovuto fare carico il dirigente dott. Palermo (seguire tutti i lavori di adeguamento dell'immobile di via Acrone a pubblico ufficio; gestire l'assegnazione di personale proveniente da altri settori tecnici dell'Amministrazione, ecc.); tutto cio' aveva finito per comportare inevitabilmente dei ritardi nell'attuazione dei meccanismi di concertazione con le OO.SS.

In particolare, rinviando alla propria nota del 8.2.2007, imputava tali ritardi/omissioni alla circostanza che la contrattazione prevista dall'art.88 comma 6 del CCRL per la determinazione delle modalità, dei criteri e dei termini di utilizzazione del FAMP appositamente previsto nel Bilancio della Regione e destinato al trattamento accessorio per il personale del comparto non dirigenziale in servizio era stata definita solamente nel mese di Novembre 2006 e che tale ritardo nella definizione del suddetto accordo non aveva consentito precedentemente la convocazione delle OO.SS. territorialmente competenti per l'attivazione dei sistemi di partecipazione e/o di contrattazione previsti dagli artt. 4 e 7 del vigente CCRL; che nelle more del suddetto organigramma e del completamento dell'organico previsto dall'art.5 comma 12 della LR 2.8.2002 n.7 il carico di lavoro dell'ufficio era stato comunque ripartito in considerazione delle rispettive qualifiche professionali al fine di poter consentire l'attivazione delle procedure amministrative necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali; che inoltre tutte le disposizioni di servizio

erano state poste a disposizione delle OO.SS. che avrebbero potuto estrarne copia.

Va innanzitutto premesso il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale atteso che nei procedimenti ex art. 28 Stat. Lav. legittimato passivo non è il datore di lavoro, ma il soggetto giuridico autore della condotta antisindacale che nella specie è l'UREGA.

Nel merito, dalla difesa dell'UREGA emerge, per sua stessa ammissione, l'avvenuta violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione alle OO.SS. di cui all'art.7 CCRL.

Ed invero, il suddetto art. 7 prevede che l'amministrazione fornisca, anche a richiesta, tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro; in particolare, stabilisce che "l'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie ed ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria" tra cui sono incluse le seguenti:

- Definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
- introduzione di nuove tecnologie e processi aventi effetti sull'organizzazione dell'ufficio;
- criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio

Orbene: gli ordini di servizio adottati dal dirigente dell'UREGA, non preventivamente comunicati, attenevano proprio alle materie di cui sopra. Si trattavano, infatti, di delibere attinenti all'individuazione dei carichi di lavoro, alle modalità di godimento delle ferie da parte dei dipendenti ed all'introduzione di nuovi sistemi automatizzati per la verifica delle presenze sul posto di lavoro: tutte quante certamente destinate a produrre ~~effettiva~~ effetto sull'organizzazione e la disciplina dell'ufficio.

Poiché i diritti di informazione riconosciuti dall'autonomia collettiva sono strumentali rispetto all'azione sindacale, la loro violazione configura un comportamento

antisindacale in quanto limitativo e lesivo dell'attività del sindacato, salvo che detto pregiudizio non venga comunque eliminato con altre modalità.

Si deve ricordare che per la qualifica di antisindacalità è sufficiente dimostrare la sussistenza del comportamento denunciato e conseguentemente la sua idoneità ad ostacolare l'esercizio dei diritti del sindacato, a prescindere dall'analisi della sussistenza del dolo o della colpa o, comunque, della cosciente volontà di ledere tali diritti: in questo senso, le giustificazioni apportate dal dirigente dott. Palermo devono ritenersi irrilevanti.

Si tratta piuttosto, a questo punto, di vedere se il comportamento antisindacale già perpetrato sia ormai esaurito, con inesistenza di pregiudizio per le prerogative sindacali, ovvero sia tuttora in atto.

Ed invero, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, debba essere l'attualità di tale condotta o comunque il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito - sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai

singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. sto punto, di vedere se, accanto al fatto oggettivo dell'omessa comunicazione, sussista anche l'elemento soggettivo del comportamento antisindacale (v. Cass. n. 11741 del 2005).

All'udienza del 14.11.07 il dirigente UREGA dott. Palermo ha prodotto l'accordo firmato ed approvato da tutte le parti, inclusi i ricorrenti, raggiunto a seguito della riunione tra datore di lavoro e rappresentanti delle OO.SS. avvenuta in data 5.11.2007 avente ad oggetto il piano di lavoro dell'ufficio(ad eccezione del piano economico).

In considerazione di cio', deve ritenersi che non sussista più alcun pregiudizio di natura antisindacale in atto in riferimento al piano di lavoro stante l'intervento, nelle more del giudizio, dell'accordo predetto, siglato per approvazione (come risulta dal verbale prodotto in atti) anche dai ricorrenti.

Per quanto riguarda gli aspetti non inclusi nel predetto accordo (carichi di lavoro, funzionigramma ed organigramma) nel medesimo verbale si rinvia ad altro incontro tra le parti, da tenersi in data 14.11.2007, per cui anche su tale aspetto non si ritiene di poter ravvisare alcun comportamento antisindacale "in atto".

Diverso, invece, è il discorso relativo alle materie attinenti al sistema di rilevazione delle presenze ed alle ferie.

Sul primo aspetto, non è emerso nel corso del giudizio che il sistema realizzato a seguito della nota del 29.1.2007 sia stato, ad oggi, modificato. Le parti presenti in aula hanno infatti dichiarato che il c.d. "badge" viene tuttora utilizzato, sebbene non con il sistema delle impronte digitali; inoltre è emerso che viene utilizzato anche un foglio - presenze in cui i

dipendenti devono apporre una sigla in entrata ed in uscita dall'ufficio.

Non risulta che tali modalità di rilevazione delle presenze siano state mai oggetto di alcuna contrattazione sindacale; tali modalità, al contrario, sono state unilateralmente stabilite dal dirigente dell'UREGA.

Lo stesso deve ritenersi relativamente ai criteri per il godimento delle ferie dei dipendenti; anche tale aspetto, particolarmente importante stante il diritto irrinunciabile alle ferie dei lavoratori, dovrebbe rientrare appieno nell'oggetto della contrattazione sindacale: cosa che, com'è emerso nel corso del giudizio, non è ancora avvenuta, a fronte di una imposizione unilaterale dei criteri per usufruire delle ferie (15 giorni consecutivi) che non risulta essere stata modificata o revocata.

Per quanto sopra, deve ritenersi tuttora in atto il comportamento antisindacale in relazione, dapprima, alla mancata informazione e, dopo, all'omessa convocazione per la concertazione, delle modalità di rilevazione delle presenze ed dei criteri di godimento delle ferie dei dipendenti; deve conseguentemente essere ordinato all'UREGA la cessazione di tale comportamento mediante convocazione delle OO.SS. al fine di ricercare soluzioni concertate anche su tali aspetti.

Trattandosi di comportamenti reiterabili nel tempo, quanto sopra deve intendersi anche come ordine per il futuro, con divieto per l'UREGA di reiterare i medesimi comportamenti antisindacali.

Le spese vanno compensate tra le parti stante il parziale accoglimento della domanda.

P. Q. M.

dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici;

dichiara antisindacale la condotta posta in essere dall'UREGA in persona del suo Dirigente pro - tempore con riferimento all'omessa informazione e concertazione con i ricorrenti sulle materie attinenti alla rilevazione delle presenze ed alle ferie dei dipendenti;

ordina, per l'effetto, all'UREGA di fornire le suddette informazioni nonché di convocare formalmente i ricorrenti per le trattative su tali materie;

rigetta per il resto;

compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Agrigento, li 19.11.2007

Direzione Provinciale di Agrigento  
Agrigento, 19-11-07  
IL CANCELLIERE

*Butee*

IL GIUDICE

Flavia Mazzoni

*Flavia Mazzoni*

E' COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Agrigento, 19-11-07

IL CANCELLIERE (B3)  
(P. Butaci)

*B*